

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35223 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 10/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G

avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Palermo

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. _____, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21 maggio 2024 con cui il Tribunale di Marsala ha condannato Antonio _____ alla pena di 8 mesi di arresto e 800 euro di ammenda per i reati degli artt. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, 707 cod. pen. e 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il

tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra il fatto contestato (il porto di uno strumento utilizzabile per l'offesa per circostanze di tempo e luogo) ed il fatto di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato (il porto di uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere).

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla condanna per art. 4, perché l'imputato aveva dato nell'immediatezza una giustificazione del porto del coltello, ma essa non era stata ritenuta valida, come emerge dalla comunicazione notizia di reato; in interrogatorio egli aveva, poi, sostenuto di usarlo come portachiavi, e la circostanza che in concreto ne momento del controllo non vi fossero legate delle chiavi dipende dal fatto che egli l'aveva appena prelevato dall'abitazione dei genitori; in ogni caso, avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante del terzo comma dell'art. 4 per le dimensioni del coltello, per la giustificazione addotta e per il positivo comportamento tenuto nel corso del controllo.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla condanna per art. 707 cod. pen., perché non è stato spiegato in sentenza perché gli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato dovessero essere ritenuti destinati allo scasso; i beni erano, infatti, compatibili con l'attività lavorativa dello stesso.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per art. 116 d. lgs. n. 186 del 1992, in quanto non vi è prova assoluta del fatto che esistesse una recidiva nel biennio, in quanto mancava la prova che la precedente contestazione di guida senza patente, che aveva raggiunto l'imputato, fosse divenuta definitiva; l'imputato non ricordava di averla impugnata, ma la prova la deve dare l'accusa.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. su cui, con riferimento ai reati dei capi B e C, manca del tutto motivazione.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, in quanto in favore del ricorrente avrebbero dovuto essere valutati la positiva condotta tenuta, il modesto danno procurato, le modeste condizioni economiche.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva, istanza respinta per le precedenti condanne che, però, sono un parametro di valutazione insufficiente, e

per l'esistenza di violazioni delle prescrizioni di misura di prevenzione, per cui però lo stesso non è mai stato condannato.

3. Le parti hanno concluso come in intestazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nell'imputazione era contestato all'imputato il porto di un coltello con lama di 5 cm; l'imputato è stato condannato per il porto di un coltello con lama di 5 cm; non vi è, quindi, nessun difetto di correlazione tra il fatto che era stato contestato e quello ritenuto nella sentenza di condanna.

Né è rilevante che nella imputazione fosse contestato anche che l'agente si era trovato in circostanze di tempo e luogo che rendevano l'oggetto portato chiaramente utilizzabile per l'offesa.

Nella struttura della norma penale dell'art. 4 l. n. 110 del 1975 sono previste, infatti, tre diversi tipi di oggetti portati: 1) quelli del comma 1, il cui porto fuori dall'abitazione è ammesso solo previa licenza; 2) quelli del comma 2, prima parte, tra cui sono ricompresi anche gli "strumenti da punta o da taglio", il cui porto fuori dall'abitazione è vietato salvo giustificato motivo; 3) quelli del comma 2, seconda parte, ovvero, qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, il cui porto fuori è vietato solo quando lo stesso è chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Ne consegue che, in presenza di un'arma da punta e da taglio, non è necessario che il porto sia avvenuto in circostanze di tempo e luogo che lo rendevano chiaramente utilizzabile per l'offesa, come correttamente ritenuto in sentenza; il fatto che il capo di imputazione avesse fatto riferimento anche ad esse, comporta non immutazione del fatto che è rimasto lo stesso (il porto di un coltello della lama di 5 cm), ma soltanto l'esistenza nell'imputazione di un elemento in più che non fa parte della fattispecie.

2. Il secondo motivo è infondato.

Né nella comunicazione notizia di reato, né nella annotazione di polizia giudiziaria, né nel verbale di sequestro vi è una giustificazione, che l'imputato avrebbe dato nell'immediatezza alle forze di polizia, sul porto del coltello.

Il ricorso deduce che questa giustificazione si dovrebbe desumere dalla

circostanza che la polizia giudiziaria procedente ha scritto nell'informativa che l'imputato non ha dato una "valida" giustificazione, ma si tratta di un argomento debole per sostenere l'esistenza di un travisamento, perché la frase usata dal verbalizzante è compatibile anche con l'interpretazione data dal giudice del merito.

Quanto alla spiegazione del porto data successivamente dall'imputato nell'interrogatorio, essa è stata ritenuta dai giudici di merito inidonea ad integrare il giustificato motivo previsto dalla norma in conformità al seguente principio di diritto: "il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti" (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01).

Con riferimento, poi, all'attenuante del terzo comma, la motivazione della sentenza impugnata che ha negato l'attenuante per la pericolosità soggettiva dell'imputato, data dai precedenti penali, e per quella oggettiva, data dal contesto in cui avveniva il porto (di notte ed in una situazione in cui sono rinvenuti anche attrezzi da scasso), è scevra da tratti di illogicità e resiste alle critiche del ricorso, che lungi dall'evidenziarne la manifesta illogicità, si è limitato ad indicare altri elementi del fatto, più favorevoli al ricorrente, non illogicamente ritenuti subvalenti.

3. Il terzo motivo, dedicato al reato di cui all'art. 707 cod. pen., è infondato.

La sentenza impugnata ha evidenziato che alcuni dei beni rinvenuti (tronchesini, martello da carpentiere, chiavi a stella e a cricchetto) erano adatti a forzare serrature.

Il ricorso deduce che essi erano compatibili anche con l'attività lavorativa del ricorrente, ma la mera ipotetica compatibilità con una attività lavorativa, che sia documentata o meno, non soddisfa l'onere della prova che grava sul ricorrente della seria giustificazione del lecito possesso dei beni, coerentemente all'orientamento che ritiene che "in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall'art. 707 cod. pen., è sufficiente ai fini della configurabilità del reato il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui" (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01).

4. Il quarto motivo è infondato.

Il motivo è, infatti, in contrasto con l'orientamento consolidato della

giurisprudenza di legittimità che ritiene che, in tema di guida senza patente, "non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un minimo di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata; Sez. 7, n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non massimata; Sez. 7, n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata; Sez. 7, n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata).

In presenza di quel "minimo di prova" fornito dall'accusa competeva, pertanto, all'imputato allegare di aver presentato il ricorso che ha impedito alla contestazione di diventare definitiva, allegazione che non è rinvenibile nel mero mancato ricordo della circostanza in esame da parte dell'imputato.

5. Il quinto motivo, che riguarda la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento ai reati dei capi B e C, è inammissibile.

Il motivo non era stato presentato con l'atto di appello, ma soltanto nei motivi aggiunti di appello del 17 settembre 2025.

Per regola generale del sistema processuale, però, i motivi aggiunti devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; si vedano altresì Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 e Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Agui, Rv. 251780, che hanno ribadito il principio anche quanto alle circostanze aggravanti)

Poiché nel caso in esame i motivi aggiunti di appello impugnavano un capo della decisione diverso da quelli oggetto del ricorso principale, essi erano inammissibili.

Da ciò deriva l'inammissibilità anche del motivo dell'odierno ricorso che ha coltivato la deduzione anche nel giudizio di cassazione, atteso che "nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa

motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado" (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982).

6. Il sesto motivo è inammissibile.

Nel censurare la statuizione della sentenza di merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla pena inflitta in concreto, esso attinge la ampia discrezionalità del giudice del merito sul trattamento sanzionatorio, discrezionalità motivata nella sentenza impugnata in modo non manifestamente illogico, e coerente con la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, con la mancanza di elementi favorevoli (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489) e con i diversi precedenti penali da cui è gravato l'imputato, senza che sia necessario che il giudice del merito fosse obbligato a valutare specificamente la eventuale rilevanza degli elementi di segno diverso, e più favorevoli al ricorrente, indicati nel ricorso (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694).

7. Il settimo motivo è infondato.

È vero che la lettura del certificato penale dell'imputato consente di verificare che lo stesso è stato destinatario di misure di prevenzione, ma, a differenza di quanto scritto in sentenza, non è mai stato condannato per la violazione di una di esse, però si tratta di una parte non necessaria del percorso logico della decisione sul rigetto dell'istanza di sostituzione di pena detentiva, perché la motivazione della sentenza impugnata del rigetto della sostituzione è più ampia e considera anche la significatività dei precedenti penali da cui è gravato il ricorrente.

Si tratta di una motivazione coerente con la norma attributiva di potere dell'art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981, che dispone che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere

che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.

È, infatti, la stessa rubrica della norma che ricorda che si tratta dell'esercizio di un "potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità solo quando manifestamente illogica o contraddittoria.

L'esercizio del potere discrezionale di sostituzione deve essere condotto, infatti, sulla base dei tre criteri previsti dalla norma attributiva di potere: 1) le pene sostitutive devono tendere alla rieducazione del condannato; 2) esse devono assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva; 3) esse non possono essere applicate se vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni ad esse connesse non saranno adempiute.

A tali criteri si è, in definitiva, attenuto il giudice nel provvedimento impugnato nel momento in cui ha tratto dalla biografia criminale del ricorrente fondati elementi per ritenere che le pene sostitutive non fossero sufficientemente contenitive per assicurare la prevenzione dal pericolo di recidiva.

8. Il ricorso è, in definitiva, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 10/09/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente